

Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

Titolo I – dei contributi

- art. 1 – [campo di applicazione](#)
- art. 2 – [entrate ed uscite del fondo](#)
- art. 3 – [contributo obbligatorio](#)
- art. 4 – [contributo obbligatorio ridotto](#)
- art. 5 – [sanzioni per violazioni dell'obbligo contributivo](#)
- art. 6 – [modalità e termini di versamento dei contributi](#)
- art. 7 – [marche di previdenza](#)
- art. 8 – [durata dell'obbligo contributivo](#)
- art. 9 – [cancellazione e radiazione dall'albo professionale](#)
- art. 10 – [contributi di riscatto](#)

Titolo II – della ricongiunzione

- art. 11 – [ricongiunzione attiva e passiva fra il fondo di previdenza generale, i fondi speciali gestiti dall'e.n.p.a.m. ed i fondi gestiti da altri enti e casse di previdenza](#)
- art. 12 – [modalità di ricongiunzione](#)
- art. 13 – [periodi utili ai fini della ricongiunzione nel fondo](#)
- art. 14 – [determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione](#)
- art. 15 – [pagamento dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente](#)
- art. 16 – [ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziale](#)

Titolo III – delle prestazioni previdenziali

- art. 17 – [prestazioni previdenziali](#)
- art. 18 – [requisiti e misura della pensione ordinaria](#)
- art. 19 – [pensione ordinaria supplementare agli iscritti ultrasessantacinquenni](#)
- art. 20 – [requisiti e misura della pensione di invalidità](#)
- art. 21 – [commissione medica per l'accertamento dell'invalidità](#)
- art. 22 – [commissione centrale per l'accertamento dell'invalidità](#)
- art. 23 – [familiari superstiti](#)
- art. 24 – [percentuali di pensione in favore dei superstiti](#)
- art. 25 – [cumulo di pensioni del fondo](#)
- art. 26 – [rivalutazione delle pensioni](#)
- art. 27 – [integrazione della pensione](#)
- art. 28 – [decorrenza delle pensioni](#)
- art. 29 – [presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni](#)
- art. 30 – [presentazione delle domande di riscatto](#)

Titolo IV – delle prestazioni assistenziali

- art. 31 – [prestazioni assistenziali](#)
- art. 32 – [modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali](#)

Titolo V – disposizioni finali e transitorie

- art. 33 – [ricorsi in materia di contributi e prestazioni](#)
- art. 34 – [disposizioni relative ai contributi](#)
- art. 35 – [disposizioni relative alle prestazioni](#)
- art. 36 – [revisione della misura di contributi e prestazioni](#)
- art. 36 bis – [costituzione del comitato consultivo del fondo di previdenza della libera professione "quota b" del fondo di previdenza generale](#)
- art. 37 – [entrata in vigore del regolamento](#)

ART. 1
(Campo di applicazione)

1. La previdenza e l'assistenza a favore della generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale della Fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri), successivamente denominato Fondo, e dei loro familiari e superstiti, di cui all'art. 3 dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, sono attuate secondo le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 2

(Entrate ed uscite del Fondo)

1. Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite "Quota A" e "Quota B".

2. Le entrate della "Quota A" sono costituite:

- a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
- b) dai proventi relativi alle marche E.N.P.A.M.;
- c) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto di allineamento ai sensi del suddetto art. 3, comma 3;
- d) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui ai successivi artt. 11 e seguenti;
- e) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
- f) da donazioni.

3. Le entrate della "Quota B" sono costituite:

- a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, del presente Regolamento;
- b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10;
- c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
- d) da donazioni.

4. Le uscite delle due gestioni del Fondo sono costituite:

- a) dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al presente Regolamento;
- b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui al successivo art. 12, comma 1;
- c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'E.N.P.A.M. determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia all'entità delle prestazioni erogate.

5. La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.

6. Le situazioni finanziarie della "Quota A" e della "Quota B" devono essere accertate a mezzo di distinti bilanci tecnici, da redigersi almeno ogni triennio. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria di ognuna delle due quote del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dai suddetti bilanci tecnici.

ART. 3

(Contributo obbligatorio)

1. Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 4, dello Statuto dell'E.N.P.A.M. approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 novembre 1995, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi:

- 12,50% sul reddito fino a € 44.810,18 indicizzati ai sensi del successivo comma 8;
- 1% oltre tale reddito.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti di età inferiore a trentacinque anni sono tenuti a versare il contributo obbligatorio di cui al presente comma, ovvero il contributo obbligatorio ridotto di cui al successivo art. 4, esclusivamente sull'eventuale reddito professionale, di cui al comma 2 del presente articolo, eccedente l'importo annuo del reddito corrispondente al contributo di cui alla lettera c) del comma 3, annualmente rivalutato ai sensi del comma 8.

2. Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale.

3. E' comunque dovuto da ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali:

- a) € 148,80 per tutti gli iscritti, fino al compimento del trentesimo anno di età;
- b) € 298,13 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;

c) € 568,10 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al compimento del quarantesimo anno di età;

d) € 1.057,55 per tutti gli iscritti, dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I suddetti importi, a decorrere dall'anno 2004, vengono incrementati di € 10,33 annui, indicizzati ai sensi del successivo comma 8. Gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui alla precedente lettera d), nella misura in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda; tale opzione è irrevocabile. Detti iscritti, nonché coloro che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età, possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla suddetta contribuzione uno o più anni a contribuzione inferiore. I requisiti di ammissione al riscatto, le modalità di calcolo e i termini di versamento degli importi dovuti sono stabiliti nel comma 5 e seguenti del successivo art. 10.

4. Ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare all'E.N.P.A.M. l'ammontare del reddito professionale di cui al comma 2, prodotto nell'anno precedente, sempreché il contributo proporzionale corrispondente a tale reddito sia superiore ai contributi minimi di cui al precedente comma 3, rivalutati annualmente ai sensi del successivo comma 8.

5. La suddetta dichiarazione, redatta a norma della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, deve essere resa sull'apposito modulo predisposto dall'Ente, e consegnata ovvero spedita all'E.N.P.A.M. a mezzo raccomandata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La dichiarazione può essere resa anche in via telematica.

6. Con separata comunicazione devono essere dichiarati, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF che comportino variazioni ai fini dell'assoggettamento a contribuzione al Fondo.

7. A tutti gli effetti del presente Regolamento, l'omessa comunicazione equivale a dichiarazione di reddito non superiore alla misura corrispondente ai contributi minimi di cui al comma 3, come rivalutati ai sensi del successivo comma 8, ovvero, per i pensionati del Fondo, a dichiarazione di assenza di reddito professionale di cui al comma 2.

8. Il limite di reddito di cui al comma 1, del presente articolo viene ogni anno rivalutato in relazione all'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. Ogni anno vengono altresì rivalutati i contributi di cui al comma 3, in relazione all'incremento percentuale fatto registrare dal predetto numero indice fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo.

9. La misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento vengono determinate con delibera dei competenti Organi statuari.

ART. 4

(Contributo obbligatorio ridotto)

1. Gli iscritti al Fondo che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M. ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto di cui all'art.1, del presente Regolamento, ovvero siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, sono tenuti ad effettuare i versamenti contributivi nella misura di cui al precedente art. 3, comma 1. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta nella misura del 2% per il reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio effettivamente versato ai sensi del precedente art. 3, comma 3, fino al limite di cui al comma 1 di tale articolo, indicizzato secondo i criteri di cui al predetto art. 3, comma 8, e dell'1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare.

2. L'istanza di ammissione alla contribuzione obbligatoria ridotta di cui al comma 1, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere consegnata o inviata a mezzo raccomandata all'E.N.P.A.M. entro il termine di cui all'art. 3, comma 5 del presente Regolamento. La predetta istanza, per i soggetti non iscritti ai Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M., dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la continuità del rapporto di lavoro soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, oppure corredata della certificazione comprovante il possesso di un trattamento obbligatorio di pensione. In difetto, tale documentazione dovrà essere prodotta entro il termine fissato dall'E.N.P.A.M.. Qualora l'istanza venga presentata dopo il termine fissato, essa si intenderà riferita ai redditi denunciati per l'annualità immediatamente successiva.

3. La contribuzione ridotta si applica sui redditi prodotti a partire dall'anno precedente l'istanza di cui al comma 2 del presente articolo. L'iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, nei termini di cui al suddetto comma, di versare il contributo in misura intera; tale opzione è irrevocabile. Il diritto alla contribuzione ridotta decade al venir meno delle condizioni che lo hanno determinato. L'iscritto può peraltro presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. In caso di passaggio dell'iscritto dallo status di lavoratore subordinato, ovvero convenzionato, a quello di pensionato da altre gestioni previdenziali obbligatorie, si presume la volontà di proseguire nel versamento della contribuzione in forma ridotta; l'iscritto, tuttavia, conserva la facoltà di richiedere con apposita domanda la riammissione al versamento dell'intero contributo di cui all'art. 3, comma 1. L'Ente si riserva di accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto alla contribuzione ridotta.

4. I pensionati del Fondo sono esonerati dal versamento del contributo. Essi tuttavia, se titolari di reddito professionale appartenente alle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 2, possono richiedere, nei termini di cui all'art. 3, comma 5, di conservare l'iscrizione al Fondo, versando il contributo in misura ridotta ovvero in misura intera.

ART. 5

(Sanzioni per violazioni dell'obbligo contributivo)

1. Gli inadempimenti alle prescrizioni del presente Regolamento sono disciplinati dal regolamento del regime sanzionatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 come convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n. 140.

2. La disciplina sanzionatoria di cui al presente articolo sarà automaticamente adeguata qualora intervengano disposizioni legislative o regolamentari in materia di violazione dell'obbligo contributivo.

ART. 6

(Modalità e termini di versamento dei contributi)

1. Il pagamento dei contributi minimi obbligatori di cui all'art. 3, comma 3, è effettuato a mezzo iscrizione a ruolo secondo la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette.

2. I contributi eccedenti gli importi minimi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 4 sono versati direttamente all'E.N.P.A.M., secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione; le eccedenze contributive connesse agli accertamenti di cui all'art. 3, comma 6, sono versate in unica soluzione nei termini e con le modalità indicate dall'Ente.

3. A ciascun iscritto l'E.N.P.A.M. invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. L'Ente comunica agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri le situazioni di inadempienza e di morosità degli iscritti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 11, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche nei confronti dei pensionati del Fondo che risultino titolari di reddito professionale, come specificato nel precedente art. 3, comma 2, e tenuti al versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 2%, ai sensi dell'art. 4, comma 4.

ART. 7

(Marche di previdenza)

1. A seguito della abrogazione dell'art. 11, Legge 21 febbraio 1963, n. 244 ad opera dell'articolo 145, comma 65 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), le marche di previdenza E.N.P.A.M. sono soppresse.

ART. 8

(Durata dell'obbligo contributivo)

1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell'iscrizione agli Albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall'Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità. L'iscritto, tuttavia, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il compimento del 65° anno di età, può chiedere di proseguire nella contribuzione di cui all'art. 3, comma 3, fino, al massimo, al raggiungimento del 70° anno di età. La domanda di interruzione di tale prosecuzione, presentata prima del 70° anno di età, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché quello di cui all'art. 4, deve essere corrisposto per lo stesso periodo specificato al precedente comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 4.

3. L'iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo di cui al precedente art. 3, comma 3, per un periodo massimo continuativo di ventiquattro mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo.

4. L'evento di cui al comma 3, deve essere comunicato all'Ente, a pena di decadenza dal diritto all'esonero, entro 180 giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio, per consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all'atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all'esercizio dell'attività professionale.

5. L'esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l'infortunio hanno determinato la temporanea inabilità assoluta all'esercizio dell'attività.

ART. 9

(Cancellazione e radiazione dall'albo professionale)

1. La cancellazione o la radiazione dagli Albi professionali comporta la perdita dell'iscrizione all'Ente.
2. All'iscritto che si cancella o viene radiato dagli Albi professionali prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, spetta a tale data la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura di rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
3. All'iscritto di cui al comma 2, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, il trattamento previdenziale calcolato con le modalità indicate al successivo art. 18.
4. In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell'iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali con almeno 5 anni di anzianità contributiva utile, spetta ai superstiti, come individuati ai sensi dell'art. 23, il trattamento di pensione determinato ai sensi dell'art. 18. Qualora non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 2, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. In caso di reinscrizione agli Albi professionali, la successiva anzianità di contribuzione al Fondo si cumula con quella già maturata al momento della cancellazione o della radiazione; la presente disposizione, tuttavia, non si applica se l'iscritto ha già ottenuto, a mente di precedenti Regolamenti, la restituzione dei contributi versati.

ART. 10

(Contributi di riscatto)

1. Gli iscritti che versano alla "Quota B" il contributo proporzionale al reddito, di cui all'art. 3, comma 1, possono riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni di attività libero professionale svolta in epoca precedente all'inizio della contribuzione medesima. Possono, altresì, riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, secondo l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento della specializzazione medesima. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.
2. Il riscatto dei periodi di cui al precedente comma del presente articolo, nonché quello previsto all'art. 3, comma 3, è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica - determinata sulla base dei contributi obbligatori - necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995 emanati ai sensi dell'art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.
4. Non può essere ammesso ai riscatti di cui al comma 1 l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, contribuisca anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M., abbia compiuto i 65 anni di età, sia cancellato o radiato dall'Albo professionale ovvero abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 5, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia anzianità contributiva effettiva inferiore a 10 anni. Non può essere inoltre ammesso ai riscatti l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 8 del presente articolo. Per l'ammissione ai riscatti è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile di cui al comma 1, l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
- 4bis Per i laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento del requisito dei dieci anni di anzianità contributiva di cui al precedente comma, i periodi di iscrizione all'Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all'anzianità contributiva maturata. Tali periodi di iscrizione all'Albo non vengono considerati ai fini del calcolo della riserva matematica di cui al comma 3 del presente articolo. Le domande di riscatto presentate dai suddetti iscritti entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di approvazione della presente norma da parte dei Ministeri competenti sono convenzionalmente considerate come prodotte il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento dei requisiti.
5. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il

mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.

6. Nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dell'importo delle stesse. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora non abbia effettuato alcun versamento a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.

7. Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 5. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto è da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

8. Gli iscritti di cui al precedente comma 1, possono effettuare il riscatto di allineamento di uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all'importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. Tale allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con l'aliquota ridotta, di cui al precedente art. 4.

9. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o vi abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 5, da meno di due anni, ovvero abbia un'anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'ammissione al riscatto è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda.

10. Il riscatto di cui al comma 8 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo e calcolata secondo i criteri di cui al comma 3. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dei periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dall'iscritto alla data della presentazione della domanda di allineamento. In ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

ART. 11

(Ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M. ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di previdenza)

1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45, opera esclusivamente per la "Quota A" del Fondo.

2. Ai sensi della suddetta Legge e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, la ricongiunzione può essere effettuata anche trasferendo una posizione contributiva da uno o più Fondi Speciali di Previdenza al Fondo di Previdenza Generale, o viceversa.

ART. 12

(Modalità di ricongiunzione)

1. Ai fini della ricongiunzione presso altre gestioni previdenziali, il Fondo trasferisce alla gestione in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%.

2. Qualora la ricongiunzione venga effettuata presso il Fondo, è posto a carico dell'iscritto l'importo risultante dalla differenza fra la riserva matematica e le somme trasferite dalle gestioni di provenienza.

3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando l'importo, relativo alla maggior quota di pensione conseguibile con la ricongiunzione, per i coefficienti indicati nelle allegate tabelle approvate con Decreti del

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, e relativi all'età anagrafica ed all'anzianità contributiva raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.

ART. 13

(Periodi utili ai fini della ricongiunzione nel Fondo)

1. I periodi di contribuzione antecedenti l'iscrizione al Fondo e ivi ricongiunti a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45, sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
2. I periodi di contribuzione ricongiunti coincidenti con la contribuzione al Fondo sono utili agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
3. I soggetti già iscritti al Fondo con una anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia possono chiedere di ricongiungere, agli effetti di cui ai commi precedenti, i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
4. Gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, riscattati presso altre gestioni previdenziali, se ricongiunti al Fondo, sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.

ART. 14

(Determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione)

1. La maggior misura di pensione base "Quota A", acquisibile per effetto della ricongiunzione, è quella che si ottiene con l'applicazione delle norme di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5, del presente Regolamento.
2. Ai fini del calcolo del compenso medio annuo di cui al richiamato art. 18, comma 4, i compensi da prendere in considerazione per i periodi ricongiunti sono quelli effettivamente percepiti ed assoggettati a contribuzione. Per i periodi ricongiunti relativi ad attività non effettiva, con esclusione dei periodi di cui all'art. 13, comma 4, nonché per i periodi la cui contribuzione è stata versata in misura fissa, si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45.
3. Per il calcolo della percentuale di pensione di cui all'art. 18, comma 5, ogni anno di attività non coincidente ricongiunto – e in proporzione i periodi inferiori all'anno – danno diritto alla seguente aliquota di pensione:
 - l'1,10% per gli anni fino al 31 dicembre 1997;
 - l'1,75% per gli anni dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
 - l'1,50% per gli anni dal 1° agosto 2006 in poi.Ai periodi di cui al comma 4, dell'art. 13, si applica l'aliquota di pensione all'1,75% se la domanda di ricongiunzione è stata presentata entro il 31 luglio 2006, l'aliquota di pensione all'1,50% se è stata presentata successivamente.

ART. 15

(Pagamento dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente)

1. A seguito della domanda, l'Ente comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico, nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni, a norma del comma 3, dell'art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45. Il mancato versamento della somma relativa, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comporta rinuncia alla ricongiunzione.
2. In caso di versamento parziale dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente, qualora il pagamento della somma residua non sia effettuato, previa comunicazione all'interessato, il procedimento di ricongiunzione si interrompe e si procede alla restituzione delle somme già versate al netto degli interessi.

ART. 16

(Ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali)

1. Gli iscritti al Fondo, dopo il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, possono chiedere la ricongiunzione della propria posizione contributiva presso un'altra gestione obbligatoria, ancorché non attiva, nella quale abbiano maturato una anzianità contributiva continuativa di almeno dieci anni, relativa ad attività effettivamente esercitata.

ART. 17

(Prestazioni previdenziali)

1. Le prestazioni erogate dal Fondo sono:
 - a) la pensione ordinaria;
 - b) la pensione per invalidità assoluta e permanente;
 - c) la pensione a favore dei superstiti.
2. Le pensioni erogate dal Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi Speciali, gestiti dall'ENPAM, e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.

3. La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 18

(Requisiti e misura della pensione ordinaria)

1. La pensione ordinaria è concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:

- a) che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- b) che al compimento di tale età siano iscritti al Fondo e possano contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva;
- c) che non fruiscano della pensione per invalidità di cui al comma 1, lettera b), del precedente art. 17.

2. La pensione ordinaria è costituita dalla somma delle seguenti quote:

- a) "Quota A", corrispondente ai contributi minimi versati ai sensi dell'art. 3, comma 3;
- b) "Quota B", corrispondente ai contributi eccedenti i suddetti minimi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4.

3. La pensione ordinaria "Quota A" si determina applicando al reddito medio annuo, calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale calcolata ai sensi del successivo comma 5 in relazione agli anni di contribuzione.

4. Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione si procede come segue:

- a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva e figurativa –come prevista al precedente art. 8, comma 3,– ricostruendolo attraverso i contributi versati, ivi compreso il contributo di riscatto versato ai sensi dell'art. 3, comma 3, e l'aliquota contributiva del 12,50%, come indicata al comma 1 del medesimo articolo del presente Regolamento. Ai redditi così ricostruiti si sommano quelli relativi ai periodi ricongiunti, così come previsto dal precedente art. 14, comma 2;
- b) si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa o ricongiunta nella misura del 75% dell'incremento percentuale –calcolato sino alla seconda cifra decimale, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del presente regolamento– fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;
- c) il totale dei redditi così determinati è quindi diviso per il numero degli anni –e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni– di contribuzione al Fondo.

5. Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa e ricongiunta, se non coincidente, attribuendo:

- a) l'1,10% per ogni anno –ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno– di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;
- b) l'1,75% per ogni anno –ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno– di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 luglio 2006;
- c) l'1,50% per ogni anno –ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno– di contribuzione a partire dal 1° agosto 2006.

6. La pensione ordinaria "Quota B" si determina applicando al reddito medio annuo l'aliquota dell'1,75% per ogni anno –ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno– di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, se non coincidente.

7. Per la determinazione del reddito medio annuo di cui al comma 6, si applicano le disposizioni previste al comma 4.

8. La pensione ordinaria "Quota B", spettante agli iscritti che contribuiscono al Fondo con l'aliquota obbligatoria nella misura ridotta del 2% ai sensi dell'art. 4, comma 1, si determina applicando al reddito medio annuo l'aliquota dello 0,28% per ogni anno –ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno– di contribuzione effettiva e ricongiunta, se non coincidente. Per la determinazione del suddetto reddito si procede ai sensi del precedente comma 7, tenuta presente tuttavia l'aliquota contributiva ridotta del 2%.

9. Gli iscritti di cui ai commi 1, degli articoli 3 e 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo anche con l'aliquota dell'1%, hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione calcolata in relazione alla metà di tale aliquota. La restante metà è destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dal Fondo della Libera Professione – "Quota B" del Fondo generale. La predetta quota di pensione è calcolata applicando al reddito medio annuo l'aliquota dello 0,07% per ogni anno –ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno– di contribuzione effettiva, riscattata, ovvero ricongiunta se non coincidente. Per la determinazione del suddetto reddito si procede a norma del precedente comma 7.

10. Gli iscritti che, al raggiungimento del 65° anno di età, non hanno raggiunto i requisiti di anzianità contributiva effettiva di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativa alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%. Detti iscritti, per conseguire il diritto a pensione, possono comunque avvalersi della facoltà di prosecuzione della contribuzione, di cui al precedente art. 8, comma 1.

ART. 19

(Pensione ordinaria supplementare agli iscritti ultrasessantacinquenni)

1. Agli iscritti di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo "Quota B" dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, spetta un supplemento di pensione.
2. Il supplemento di pensione si determina in relazione ai contributi versati con l'aliquota del 2%, applicando al reddito medio annuo, calcolato con le modalità di cui all'art. 18, comma 7, l'aliquota dello 0,23% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione, e allo stesso modo l'aliquota dell'1,44% in relazione ai contributi versati con aliquota del 12,50%.
3. Agli iscritti di cui al comma 1, che contribuiscono al Fondo anche con l'aliquota dell'1% - laddove lo 0,50% del contributo è utilizzato a fini previdenziali ed il rimanente 0,50% è acquisito dal Fondo per l'erogazione di prestazioni assistenziali-, spetta un'ulteriore quota di pensione la cui misura viene determinata con le modalità di cui al richiamato comma 7, dell'art. 18, applicando al reddito medio annuo l'aliquota dello 0,06% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione.
4. La liquidazione del supplemento di pensione viene effettuata d'ufficio dall'Ente ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

ART. 20

(Requisiti e misura della pensione di invalidità)

1. Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, divengono inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e presentano la relativa domanda prima del compimento di tale età.
2. La pensione di invalidità è concessa dall'Ente previo accertamento dell'apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
3. La pensione di invalidità "Quota A" spettante all'iscritto, quale che sia l'anzianità di contribuzione raggiunta al verificarsi dell'evento, si calcola con i criteri previsti dall'art. 18, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni.
4. La pensione di invalidità "Quota B" spetta all'iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.
5. Qualora l'iscritto di cui al precedente comma possa far valere presso la "Quota B" del Fondo un'anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, la pensione si calcola con i criteri previsti dall'art. 18, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.
6. L'iscritto alla "Quota B", che non sia in possesso del requisito di cui al precedente comma 4, e sia stato riconosciuto invalido, ha diritto alla pensione ordinaria, calcolata secondo i criteri di cui all'art.18, anche in deroga ai requisiti previsti per tale prestazione dal comma 1, lettere a) e b), di tale articolo.
7. In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
8. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
9. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 8, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.
10. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diversa dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.
11. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1 del presente Regolamento. Ai fini dell'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo,

sono distintamente considerate la gestione “Quota A” del Fondo di previdenza generale e del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale.

ART. 21

(Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità)

1. Presso ciascun Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell'Ordine, con il compito di procedere agli accertamenti al fine del riconoscimento della pensione per invalidità. La Commissione svolge gli accertamenti ed esprime il proprio giudizio medico-legale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dell'iscritto o dal completamento degli accertamenti stessi. La Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.

2. La Commissione è composta di tre medici, di cui uno specializzato in medicina legale. Il Presidente della Commissione è nominato dai competenti Organi statuari dell'E.N.P.A.M., su proposta dell'Ordine interessato; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

ART. 22

(Commissione Centrale per l'accertamento dell'invalidità)

1. Presso la sede dell'Ente è costituita una Commissione Medica Centrale, composta da tre medici nominati dai competenti Organi statuari, che ne fissano anche la durata in carica.

2. Il Presidente, o un componente dell'Organo statuario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica di cui all'articolo 21, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale sullo stato di inabilità dell'iscritto. La Commissione può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statuari dell'Ente.

3. L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità. Nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale attività, la pensione viene revocata e si adottano gli opportuni provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 23

(Familiari superstiti)

1. Sono superstiti dell'iscritto deceduto, ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, le seguenti categorie di familiari:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'atrop coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo –a seguito di accertamento da parte dell'apposita Commissione medica di cui al precedente art. 21–, finché perdura lo stato di inabilità;

c) i genitori dell'iscritto deceduto ed a carico dell'iscritto medesimo prima del decesso, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a) e b);

d) i fratelli e le sorelle dell'iscritto deceduto, sempre che siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a), b) e c).

2. In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare da parte dell'iscritto deceduto.

4. Quando passa a nuove nozze, il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

5. Al coniuge superstite, che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto nuovo matrimonio, spetta un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell'importo lordo percepito nell'ultimo mese di godimento del diritto, comprensivo dell'indicizzazione ISTAT sino a quel momento maturata.

6. L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto a pensione.

ART. 24

(Percentuali di pensione in favore dei superstiti)

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, spetta una aliquota della pensione, determinata ai sensi del precedente art. 20, che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. Ai superstiti dell'iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento all'atto del decesso.

2. L'aliquota di cui al comma precedente è pari al 70% per il coniuge superstite; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene ridotta al 60%.

3. L'aliquota spettante ai figli di cui all'art. 23, lettera b), ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:

- al 20% in caso di un figlio solo;
- al 40% in caso di due o più figli.

4. L'aliquota di cui al precedente comma, ove il diritto alla pensione non compete anche al coniuge superstite, è pari:

- all'80% in caso di un figlio solo;
- al 90% in caso di due figli;
- al 100% in caso di tre o più figli.

5. La pensione ai genitori od ai fratelli ed alle sorelle dell'iscritto deceduto, ove ricorrano i presupposti specificati nel precedente art. 23, lettere c) e d), è pari:

- per uno od entrambi i genitori al 60% della pensione base, determinata ai sensi del precedente comma 1;
- per un solo collaterale avente diritto al 40% della medesima pensione;
- per due collaterali aventi diritto al 50% della medesima pensione;
- per tre o più collaterali aventi diritto al 60% della medesima pensione.

ART. 25

(Cumulo di pensioni del Fondo)

1. L'iscritto o pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite di altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.

2. Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti di cui al precedente art. 24, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.

3. I genitori ed i collaterali, superstiti di più iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni di cui all'art. 24, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.

ART. 26

(Rivalutazione delle pensioni)

1. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:

- a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
- b) 50% oltre tale limite.

2. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre -per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno- a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 27

(Integrazione della pensione)

1. I trattamenti di pensione previsti dal presente Regolamento sono integrati fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le norme adottate dall'Ente, in attuazione dell'articolo 7, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 1990.

ART. 28

(Decorrenza delle pensioni)

1. La pensione ordinaria, di cui all'art. 18, del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall'iscritto entro cinque anni dal raggiungimento di tale età. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l'iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al sessantacinquesimo anno di età, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 26. Per gli iscritti che hanno optato per la prosecuzione della contribuzione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, la pensione ordinaria decorre dal mese successivo a quello di compimento del settantesimo anno di età, ovvero, se anteriore, dal 1° gennaio dell'anno

successivo a quello di cessazione dell'obbligo contributivo, fermi restando i suddetti termini di presentazione della domanda.

2. Il supplemento di pensione, di cui all'art. 19, del presente Regolamento, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento dell'ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.

3. La pensione di invalidità, di cui all'art. 20, del presente Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto riconosciuto invalido cessa formalmente e definitivamente da ogni attività professionale ovvero dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione di invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell'attività professionale.

4. La pensione a superstiti, di cui all'art. 9, comma 4, e all'art. 24 del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art.26.

ART. 29

(Presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni)

1. Per il conseguimento della pensione ordinaria e della pensione a superstiti previste dal presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all' E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

2. Per il conseguimento della pensione di invalidità gli iscritti devono far pervenire la domanda all'Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

3. L'importo annuo delle pensioni del Fondo è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità, direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

4. In caso di decesso del titolare della pensione, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

5. Ai superstiti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, spetta la quota di pensione fino all'intero mese in cui è venuto meno il diritto al trattamento pensionistico.

ART. 30

(Presentazione delle domande di riscatto)

1. Ai fini dei riscatti di cui al precedente art. 3, comma 3, ed all'art. 10, nonché ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui all'art. 11, del presente Regolamento, gli iscritti devono presentare domanda all'E.N.P.A.M. corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo.

ART. 31

(Prestazioni assistenziali)

1. Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate ovvero ai predetti soggetti che sono colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche, possono essere concesse prestazioni assistenziali anche a carattere continuativo.

2. Ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali sono considerati superstiti dell'iscritto i familiari indicati all'art. 23, comma 1, del presente Regolamento.

3. La misura delle prestazioni assistenziali e le modalità di erogazione sono stabilite da apposite norme deliberate dai competenti Organi statuari.

4. L'Ente istituisce annualmente sussidi a favore di studenti orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti. Può altresì concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versano in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.

5. Le erogazioni di cui al presente articolo devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall'Ente che non deve superare il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni della "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

6. I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

ART. 32

(Modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali)

1. La domanda di concessione di prestazioni assistenziali, anche a carattere continuativo, deve essere presentata all'Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, il quale trasmette all'E.N.P.A.M. la domanda dell'interessato formulando il proprio parere, peraltro non vincolante.

ART. 33

(Ricorsi in materia di contributi e prestazioni)

1. Contro le richieste di pagamento dei contributi, di cui all'art. 3, comma 3, è ammesso ricorso all'Ente entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella. Contro la richiesta di pagamento dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 4, è ammesso ricorso all'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Entro lo stesso termine è ammesso il ricorso contro il diniego dell'esonero contributivo di cui all'art. 8, comma 3. Entro lo stesso termine è altresì ammesso il ricorso avverso i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di riscatti e ricongiunzione.

2. Contro la reiezione della domanda di pensione o di prestazioni assistenziali, l'iscritto o il superstite, o i loro aventi causa possono ricorrere all'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di tale provvedimento.

ART. 34

(Disposizioni relative ai contributi)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento non sono consentiti i versamenti volontari di cui all'art. 3, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990.

2. I versamenti volontari già effettuati dagli iscritti danno diritto ai trattamenti di pensione erogati dalla "Quota B" del Fondo, calcolati con i criteri fissati dall'art. 18, e seguenti del presente Regolamento. Ai fini di cui sopra il reddito corrispondente ai contributi volontari è pari convenzionalmente ad otto volte l'importo dei contributi stessi versati in ciascun anno.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti che sono stati ammessi alla contribuzione ridotta prevista dall'art. 29, comma 6, del Regolamento del Fondo richiamato al comma 1, sono tenuti a versare il contributo nella misura di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera c), rivalutata annualmente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera d), nella misura in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda. Gli iscritti che hanno esercitato tale opzione possono altresì accedere al riscatto di cui al richiamato art. 3, comma 3.

4. Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano versamenti contributivi obbligatori, ai sensi dell'art. 28, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990, sono esonerati da tale obbligo contributivo a partire dalla suddetta data. Agli stessi compete la pensione ordinaria ove siano in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla presente normativa.

5. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 è soppressa. Tuttavia, gli iscritti che avevano già presentato domanda prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento possono godere del beneficio ivi previsto per il periodo di un anno dalla predetta data. Il pagamento di tutti i contributi rinviati, anche degli anni precedenti, dovrà in ogni caso avvenire, in un'unica soluzione oppure ratealmente, negli anni fra il secondo ed il quarto successivi alla data medesima, direttamente o a mezzo iscrizione a ruolo ovvero mediante trattenuta sulle prestazioni eventualmente dovute.

6. Per i pensionati del Fondo, la facoltà di esonero dal versamento del contributo ridotto di cui all'art. 4, comma 4, può essere esercitata anche con riferimento ai redditi prodotti nel 1997 e la relativa domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data che sarà stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF di competenza dell'anno 1997.

ART. 35

(Disposizioni relative alle prestazioni)

1. I trattamenti di pensione ordinaria, di invalidità ed a superstiti maturati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere erogati nelle misure previste dalle normative precedenti.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, viene rideterminata la misura della pensione ordinaria "Quota A" liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni ai sensi dall'art. 11, comma 3, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990. L'importo di € 113,62= mensili ivi previsto viene aumentato di 1/60 di € 15,49=, incremento stabilito dal medesimo art. 11, del suddetto Regolamento, per ogni mese -o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni- trascorso dal compimento del 65° anno di età alla suddetta data. La misura della pensione come sopra calcolata è ulteriormente maggiorata di 1/35 per ogni anno di contribuzione superiore a 25 anni. Con i medesimi criteri viene rideterminata la misura della pensione ordinaria "Quota A", liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni, che hanno contribuito in misura ridotta, ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 18 novembre 1981, modificato con D.M. 23 giugno 1983.

3. Gli iscritti, di cui all'art. 34, comma 4, del presente Regolamento, hanno diritto alla pensione calcolata con i criteri previsti all'art. 18, del Regolamento medesimo.

4. Le prestazioni dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di rinvio dei versamenti di cui al precedente comma 5, dell'art. 34, sono calcolate imputando il contributo rinviato all'anno cui esso effettivamente si riferisce.

5. La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti ed i loro superstiti, di cui all'art. 6, della Legge 15 aprile 1985, n. 140, ed all'art. 6, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, è soggetta a rivalutazione ai sensi del successivo comma 9.

6. Ai fini del calcolo della "Quota B" di pensione, la rivalutazione del reddito relativo agli anni di contribuzione obbligatoria compresi fra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1997, si effettua nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Per gli stessi anni, al reddito come sopra rivalutato, si applica l'aliquota dell'1,75% per ciascun anno, ai sensi dell'art. 18, comma 6.

7. La rivalutazione dei redditi convenzionalmente corrispondenti ai contributi volontari, di cui al precedente art. 34, commi 1 e 2, si effettua nella misura del 75% dell'incremento percentuale, come precisato nel comma 5. Al reddito così rivalutato si applica l'aliquota dell'1,75% per ciascun anno, ai sensi dell'art. 18, comma 6.

8. Per la determinazione della misura della pensione "Quota B", le disposizioni di cui all'art. 18, comma 8, si applicano anche ai redditi prodotti negli anni 1996 e 1997, per i quali è stato versato il contributo con aliquota ridotta del 2%.

9. I trattamenti di cui ai precedenti commi sono rivalutati annualmente con la stessa decorrenza, modalità e misura previste dall'art. 26.

10. Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'importo delle pensioni della "Quota A" del Fondo, che verranno liquidate agli iscritti ed ai loro superstiti, che in tale periodo matureranno il diritto a prestazione, non potrà essere inferiore a quello calcolato a norma del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990.

ART. 36

(Revisione della misura di contributi e prestazioni)

1. Alla fine di ciascun triennio dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si provvede, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, all'accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del Fondo. La gestione economico finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico. Alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stabilità economico finanziaria della gestione è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, potranno prevedere che i Fondi Speciali dell'E.N.P.A.M. confluiscono nella gestione della "Quota B" del Fondo nei tempi, alle condizioni e con le modalità indicati dai provvedimenti medesimi.

ART. 36 bis

(Costituzione del Comitato Consultivo del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale)

1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del medesimo Fondo di previdenza della libera professione - e scelti fra gli aventi diritto al voto -, di cui:

- un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
- un rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano.

2. I componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto alla gestione o di pensionato della gestione medesima viene sostituito entro sei mesi dalla cessazione.

3. Il Comitato Consultivo, in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo l'elezione dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo ed il vice segretario, per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.

4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.

5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione -che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa- se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza

dei voti dei presenti.

6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.

7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo di previdenza della libera professione – Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale.

8. Spetta al Comitato Consultivo:

- a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M., ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto della Fondazione;
- b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente dell'Ente;
- c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
- d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento;
- e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione alla gestione.

9. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.

ART. 37

(Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1998.